



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 agosto 2022
(OR. en)

11755/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0232(COD)**

**TRANS 524
CODEC 1211**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 381 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 381 final.

All.: COM(2022) 381 final



Bruxelles, 3.8.2022
COM(2022) 381 final

2022/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 e del regolamento (CE) n. 851/2006 è presentata nel contesto del programma REFIT della Commissione¹ e del suo impegno per legiferare meglio. L'obiettivo è garantire un quadro legislativo adatto allo scopo e di qualità, come indicato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea². A tal fine la Commissione ha individuato questi atti obsoleti e propone la loro abrogazione.

Nel suo programma di lavoro per il 2020³ la Commissione ha annunciato l'intenzione di abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/70. Coerentemente con l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 71 TCE ed ex articolo 75 TCEE), il regolamento (CEE) n. 1108/70 prevede la raccolta di dati relativi alle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché la raccolta di statistiche sull'uso di tali infrastrutture. L'obiettivo principale del regolamento consisteva nella raccolta di informazioni sulle spese per le infrastrutture dei trasporti e sull'uso di tali infrastrutture ("dati") negli Stati membri in vista dell'introduzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture nel contesto della politica comune dei trasporti.

Date le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel comunicare i dati richiesti, il regolamento (CEE) n. 1108/70 è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio⁴. Quest'ultimo ha introdotto semplificazioni e correzioni allo scopo di alleggerire gli obblighi in materia di dati. A seguito dell'adesione di nuovi Stati membri sono state apportate quattro ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 1108/70⁵.

Inoltre il regolamento (CEE) n. 2598/70⁶, modificato dal regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione⁷, dal regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione e dal regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione⁸, ha definito il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità di cui al regolamento (CEE) n. 1108/70.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1108/70, la Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Consiglio una relazione di sintesi contenente i

¹ https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_it.

² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³ COM(2020) 37 final – ALLEGATO 5.

⁴ GU L 167 del 5.7.1979, pag. 1.

⁵ Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio (GU L 302 del 23.10.1981, pag. 8); regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 12); regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1); e regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

⁶ GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.

⁷ GU L 246 dell'8.9.1978, pag. 7.

⁸ GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3.

principali dati statistici relativi alle spese per le infrastrutture dei trasporti e all'uso di tali infrastrutture. Ad oggi la Commissione ha presentato 15 relazioni. La quindicesima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle spese e sull'utilizzazione delle infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con i dati del periodo 1987-1989, è stata pubblicata nel 1994⁹. Nonostante i ripetuti solleciti, diversi Stati membri non hanno fornito tutti i dati per gli anni in esame o non li hanno forniti nella forma prescritta dal regolamento. Ciò ha compromesso la sistematicità delle pubblicazioni e non ha consentito di calcolare gli aggregati a livello di UE.

La Commissione non elabora nuove relazioni dal 1998, principalmente a causa della scarsità di dati pervenuti dagli Stati membri e della sostanziale incompletezza di quelli ricevuti. Dal 2005 soltanto quattro Stati membri hanno comunicato alla Commissione i dati relativi agli investimenti infrastrutturali conformemente al regolamento (CEE) n. 1108/70.

Inoltre le definizioni e le classificazioni utilizzate nel regolamento sono diventate obsolete. Gli esempi più evidenti sono le sezioni A.1 e A.2 dell'allegato II del regolamento, che elencano tutti gli operatori ferroviari d'Europa per i quali gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati sulle rispettive spese per le infrastrutture e che non riflettono il processo di apertura del mercato del settore ferroviario introdotto dai vari pacchetti ferroviari né le modifiche apportate alla governance, in particolare la separazione tra i gestori dell'infrastruttura e le aziende ferroviarie avvenuta per alcune delle aziende citate nell'allegato. Non è neppure consigliabile elencare le ragioni sociali degli operatori ferroviari in un atto legislativo, in quanto nel tempo queste potrebbero cambiare a seguito di riorganizzazioni, con la conseguenza che l'allegato diventerebbe rapidamente obsoleto.

Molti concetti e classificazioni sono inoltre superati (ad esempio la classificazione dei treni viaggiatori come "rapidi e direttissimi" e "altre categorie"; la classificazione dei treni merci come "regime accelerato" e "regime ordinario"; i "km di treno completo", di solito indicati solo come "chilometri") e mancano di una definizione appropriata. Altri sono incompatibili con le classificazioni attuali. Ad esempio, il regolamento richiede indicatori per la categoria "autocarri del peso totale carico autorizzato di < 3 t", mentre la normativa attuale, vale a dire i regolamenti (CE) n. 1071/2009¹⁰ e (CE) n. 1072/2009¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, riguarda i veicoli commerciali leggeri con peso massimo a pieno carico ammissibile compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate).

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE INTERNA

2.1. Consultazione

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una consultazione mirata degli istituti nazionali di statistica sulle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nel rispettare gli obblighi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. La conclusione principale della consultazione è stata che, pur essendo generalmente disponibili a livello ministeriale, le informazioni sulle spese per le

⁹ COM(94) 47.

¹⁰ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

¹¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

infrastrutture dei trasporti non presentavano il livello di dettaglio prescritto dalla normativa. Le statistiche sul traffico relative all'uso delle infrastrutture dei trasporti ("dati") erano disponibili in misura minore. In genere queste informazioni sono raccolte dagli istituti nazionali di statistica conformemente ai vari regolamenti sulle statistiche settoriali (regolamento (UE) n. 70/2012 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada¹², regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne¹³ e regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari¹⁴). Tuttavia nella maggior parte dei casi le disaggregazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1108/70 non sono disponibili.

Sulla base delle informazioni ricavate dalle 15 relazioni e dalla consultazione degli istituti nazionali di statistica, il servizio competente della Commissione ha valutato il regolamento (CEE) n. 1108/70 in termini di efficacia ed efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto europeo.

Efficacia ed efficienza: a causa dei bassi livelli di comunicazione previsti e delle difficoltà tecniche nella raccolta dei dati, il regolamento comporta per gli Stati membri un esercizio di raccolta dei dati eccessivamente oneroso, anziché efficace ed efficiente.

Coerenza: il regolamento (CEE) n. 1108/70 si sovrappone in parte con altre normative più recenti in materia di raccolta dei dati attualmente in vigore. Per quanto riguarda i dati sulle spese per le infrastrutture, la sovrapposizione più evidente è quella con la raccolta di dati a norma del regolamento TEN-T (regolamento (UE) n. 1315/2013)¹⁵, nella quale confluisce una notevole quantità di informazioni tecniche e finanziarie sulle reti TEN-T centrale e globale. Anche l'indagine di monitoraggio del mercato ferroviario, basata sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione¹⁶, raccoglie informazioni sulle ferrovie in Europa, concernenti tra l'altro le spese per l'infrastruttura ferroviaria relative a manutenzione, rinnovi, ristrutturazione e infrastruttura nuova. Per quanto riguarda i dati sull'uso delle infrastrutture, Eurostat raccoglie varie statistiche sul trasporto di merci su strada, sul trasporto ferroviario e sul trasporto per vie navigabili interne che si sovrappongono parzialmente con gli indicatori di traffico basati sul regolamento (CEE) n. 1108/70. Dal 1995 il Forum internazionale dei trasporti (FIT/OCSE) raccoglie periodicamente presso i suoi membri informazioni relative alle infrastrutture dei trasporti e alla loro manutenzione, oltre a pubblicare le cifre relative alle spese per le infrastrutture dei trasporti su strada (fornendo anche dati separati per le autostrade), per ferrovia, per vie navigabili interne, per porti marittimi e aeroporti. Il regolamento (CEE) n. 1108/70 è pertanto incoerente e incompatibile con tali atti giuridici più recenti che obbligano gli Stati membri a comunicare i dati relativi agli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti.

Pertinenza: il regolamento (CEE) n. 1108/70 è stato redatto in un'epoca in cui i tre modi di trasporto interno avevano un ruolo preponderante nella politica dei trasporti dei nove Stati

¹² GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

¹³ GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14.

¹⁴ GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1.

¹⁵ GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

¹⁶ GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1.

membri della Comunità economica europea. Il trasporto interno rimane il modo di trasporto più importante in Europa, ma il processo di globalizzazione e l'aumento dell'accessibilità e della connettività aeree hanno fatto assumere maggiore rilevanza alle spese per le infrastrutture dei porti marittimi e dell'aviazione, che non sono contemplate dal regolamento.

Valore aggiunto europeo: la disponibilità di un'unica fonte di dati sulle spese per le infrastrutture dei trasporti a livello europeo (attualmente assente) offre un chiaro valore aggiunto rispetto alla raccolta di tali informazioni dai singoli Stati membri. Peraltro, a causa del basso livello di dettaglio richiesto e delle difficoltà tecniche nella raccolta dei dati, soltanto quattro Stati membri hanno comunicato tali informazioni. Le informazioni ricevute non sono utilizzate per alcuna iniziativa politica o analisi tecnica.

In conclusione, il regolamento (CEE) n. 1108/70 è diventato obsoleto e i dati che avrebbero dovuto essere raccolti a norma del regolamento sono diventati disponibili da altre fonti o non sono più necessari nella forma e secondo le specifiche richieste dal regolamento. Pertanto il regolamento (CEE) n. 1108/70 dovrebbe essere abrogato. Ciò eliminerà le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'UE e contribuirà a semplificare la legislazione dell'UE eliminando un atto giuridico ormai obsoleto.

È opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio.

2.2. Impatto dell'abrogazione

Sulla base dell'analisi delle informazioni ricavate dalle 15 relazioni e dei dati forniti dal 2015 da soli quattro Stati membri, l'impatto dell'abrogazione del regolamento è considerato trascurabile.

I quattro Stati membri che attualmente comunicano i dati otterranno una riduzione dell'onere amministrativo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta consiste nell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,
visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹.
- (2) Al fine di ottimizzare l'*acquis* legislativo e ridurre il volume è opportuno analizzarlo regolarmente e identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di normative obsolete è utile per mantenere un quadro normativo trasparente, chiaro e facile da utilizzare per gli Stati membri e per i portatori di interesse.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio²⁰ impone agli Stati membri di comunicare le spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché i dati sull'uso delle infrastrutture.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 si basa su disposizioni e definizioni obsolete ed è incoerente e incompatibile con altri atti giuridici più recenti attualmente in vigore che obbligano gli Stati membri a comunicare i dati relativi agli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e all'uso di tali infrastrutture.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 comporta eccessive difficoltà amministrative nella raccolta dei dati. Dal 2005 soltanto quattro Stati membri hanno fornito i dati prescritti dal regolamento.

¹⁷ GU C del , pag. .

¹⁸ GU C del , pag. .

¹⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²⁰ Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4).

- (6) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 dovrebbe pertanto essere abrogato al fine di eliminare le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'UE; ciò dovrebbe contribuire alla semplificazione della legislazione dell'UE eliminando un atto giuridico ormai obsoleto.
- (7) Poiché il regolamento (CE) n. 851/2006²¹ attua il regolamento (CEE) n. 1108/70, il suo scopo cessa con l'abrogazione di quest'ultimo. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 851/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1108/70 e (CE) n. 851/2006 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

²¹ Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3).